



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 179/20 del 31/12/2020

Oggetto: PROROGA AL 31 GENNAIO 2021 DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN TEMA DI TELELAVORO DOMICILIARE STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19, A SEGUITO DELL'INTERVENUTA PROROGA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 OTTOBRE 2020

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto e richiamato il proprio provvedimento n. 114 del 21 settembre 2020 con il quale, tra l'altro:
 - si approvano le *Linee direttrici per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 263 comma 1 del D.L. 34/20 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77*;
 - si è dato mandato ai dirigenti aziendali a orientare l'organizzazione del personale ad essi assegnato secondo le *Linee direttrici per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 263 comma 1 del D.L. 34/20 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77*;
 - si è provveduto ad approvare la ricognizione delle postazioni da adibire a telelavoro domiciliare straordinario, confermando tale assetto organizzativo fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe);
- Visto e richiamato il proprio provvedimento n. 152/20 del 19 novembre 2020 recante la "*Disciplina di adeguamento al DPCM 3 novembre 2020 e all'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020: determinazioni in ordine al lavoro agile dei dipendenti ARDSU e conferma servizi indifferibili e che richiedono la presenza, perdurando il collocamento della Regione Toscana in «zona rossa»*";
- Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 ed in particolare l'art. 1 che stabilisce quanto segue:

"1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera";

- Visto l'art. 87 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nella parte in cui stabilisce che *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
- Visto l'art. 1 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 – convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 27 novembre 2020 n. 159 – recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"* che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria;
- Dato atto che con il citato provvedimento del Direttore n. 152/20 del 19 novembre 2020 si è previsto di valutare eventuali ulteriori revisioni delle misure organizzative e gestionali tenuto conto del quadro delle misure di contenimento adottate, anche a livello regionale, in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale;
- Dato atto che, in ragione di tale previsione, i dirigenti responsabili delle aree dirigenziali hanno provveduto a garantire l'applicazione della forma agile ad almeno il 50% su base giornaliera del personale in servizio, rimodulando ulteriormente la presenza "fisica" in servizio nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 4 lettera i) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, secondo cui *"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile"*;
- Visto il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 31 dicembre 2020 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 quanto disposto con proprio decreto del 19 ottobre 2020, di talché:
 - è confermato l'impiego in lavoro agile per almeno il 50% del personale impegnato in attività che possano essere rese secondo tale modalità di resa della prestazione;
 - è confermato l'orientamento diretto alle amministrazioni dotate di adeguata capacità organizzativa e tecnologica, ad assicurare *«percentuali più elevate possibili di lavoro agile»*, garantendo comunque *«l'accesso, la qualità e l'effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese»*.
- Ritenuto di dover trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU aziendale e al CUG, a fini di informazione;
- Dato atto della partecipazione a fini informativi alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Azienda;

DISPONE

1. Di prendere e dare atto che le disposizioni di carattere normativo e organizzativo in tema di lavoro agile, contenute nel decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, sono state prorogate al 31 gennaio 2021 per effetto di apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 31 dicembre 2020.
2. Di prendere e dare atto che fino al 31 gennaio 2021 o comunque fino all'adozione di un ulteriore atto aziendale recante determinazioni diverse, sono prorogate:
 - a. le disposizioni in materia di telelavoro domiciliare straordinario in costanza dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e i conseguenti assetti organizzativi straordinari;
 - b. le direttive aziendali in tema di telelavoro domiciliare straordinario approvate con provvedimento del Direttore n. 114/20 del 21 settembre 2020;
 - c. se ed in quanto concretamente applicabili in relazione allo scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – le disposizioni aziendali di cui al provvedimento del Direttore n. 152/20 di adeguamento degli assetti organizzativi, in funzione di un'eventuale successiva collocazione del territorio regionale in "zona rossa".
3. Di demandare ai dirigenti aziendali la conformazione degli assetti organizzativi in modo coerente con le richiamate disposizioni, garantendo in via ordinaria la percentuale stabilita all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. 19 ottobre 2020, tenuto conto del precetto di cui al comma 3 del medesimo art. 3, secondo cui *"le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato"*.
4. Di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU aziendale e al CUG.
6. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli

firmato digitalmente*